

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore

Le novità introdotte dalla L. n. 104/2024


SCHEDA SINTESI

INTRODUZIONE


E' stata approvata la **Legge n. 104/2024**, che introduce delle modifiche rispetto al **Codice del Terzo Settore**, in particolare, sulle attività di cui all'art. 6, sui bilanci degli ETS e sulla responsabilità solidale degli enti in materia di imposta di successione e donazioni.

La norma ha inoltre apportato alcune novità in materia di **tutela dei minori** e, nello specifico, rispetto all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori fuori famiglia, dei minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI (ARTT. 2 E 3)




Viene istituito un apposito **tavolo nazionale di lavoro** con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli **interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori** fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e di raccolta dei dati.




E' stato riconosciuto il **9 aprile di ogni anno** quale **Giornata nazionale dell'ascolto dei minori**, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE (ARTT. 4, 5 E 6) - PARTE 1



La norma modifica **l'art. 6 Cts** dedicato alle associazioni e **società sportive dilettantistiche** rispetto all'**esercizio delle "attività diverse"**, stabilendo che **i proventi**, derivanti da rapporti di sponsorizzazione, "promo pubblicitari", cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi, **devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.**


Viene integrato **l'art. 13 del Cts** e, nello specifico, **viene aumentato** da 220.000 **a 300.000 euro** il limite sotto il quale gli enti non commerciali possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza.




Per gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori a 60.000,00 euro**, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata.

Per gli enti che svolgono attività in via esclusiva o principale "in forma d'impresa" e/o "con modalità commerciali" **che non rivestono la qualifica di impresa sociale, anche di diritto (cfr. cooperative sociali)**, di redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio "ordinario" degli Ets "non imprese".

MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE (ARTT. 4, 5 E 6) - PARTE 2



È prevista la possibilità in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo o nello statuto, dell'**intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione** e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.



È disposta la **modifica dell'art.16, comma 1 dlgs n. 112/2017 fissando al 3% la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati** alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.


MODIFICHE AL CODICE DEL TERZO SETTORE (ARTT. 4, 5 E 6) - PARTE 3

La legge apporta, inoltre, modifiche rispetto ai **termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore**, compresi i rendiconti delle raccolte fondi: ogni anno presso il Runts entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.


N.B. Per **gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale**, il deposito avviene **presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall'approvazione degli indicati documenti contabili**.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, l'ufficio del registro **diffida l'ente** del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni e non inferiore a trenta giorni, **decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro**.

RESPONSABILITA' SOLIDALE IN MATERIA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE - ENTI DEL TERZO SETTORE (ARTT. 7 E 8)



Viene **modificato il dlgs n. 346/1990** in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni, **escludendo**, dall'ambito della **responsabilità solidale degli eredi, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla suddetta imposta, sia dalle connesse imposte ipotecarie e catastali** ai sensi Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni e del Cts.



Viene modificato **l'art. 705 del codice civile** prevedendo che, **quando gli enti del Terzo settore sono chiamati all'eredità**, questi hanno facoltà di **dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di apposizione dei sigilli e dell'inventario dei beni dell'eredità**, previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.

La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale.

Augurandoci di essere stati sufficientemente chiari, siamo disponibili per tutti i necessari approfondimenti.

p. Ufficio Legale

 Gabriele De Gasperin

 +39 345-4689974

 gabriele.degasperin@legacoop-piemonte.coop

